

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

29 DIC. 1999

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 29 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUIGISANO	Pietro	"
AMATI	Mattia	"	MARCONI	Angelo	"
RONALDONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
GIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BADALONI ALEANDRI AMATI E DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 6114

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.21 concernente la pianificazione paesistica e la tutela del territorio delle aree sottoposte a vincolo paesistico".

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'M. P.' or similar. The stamp is partially obscured by the ink.

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n° 24 concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

La Giunta Regionale

VISTA la legge 24/98;

VISTA la proposta di modifica agli articoli 21, 22, 23 della L.R. 24/98,

VISTA la proposta di integrazione con l'inserimento dell'articolo 27 bis;

VISTA la l'impossibilità di arrivare alla approvazione del PTPR entro il 31/12/99 per i motivi di cui alla relazione allegata;

Su proposta dell'Assessoré all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare come nell'allegata proposta di modifica gli articoli 21, 22, 23 della L.R. 24/98;
2. Di inserire come nell'allegata proposta di integrazione dopo l'articolo 27, l'articolo 27 bis.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui alla legge 127/1997.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONAL COUNCIL OF CALABRIA" around the perimeter and "ASSESSOR OF URBANISM AND HOUSING" in the center. The signature is written in a cursive style across the center of the stamp.

6114

RELAZIONE

DEL 29 DIC 1999

Cur

La legge regionale 6 luglio 1999, n. 24 e successive modificazioni, oltre ad approvare i 24 Piani Territoriali Paesistici adottati in precedenza dalla Giunta, ha avviato una seconda generazione di pianificazioni territoriali che attraverso la formazione di un unico piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) sia in grado di riconsiderare e disciplinare l'intera materia.

La legge infatti stabilisce i contenuti ed i criteri per la redazione del PTPR che si fondano sull'individuazione cartografica degli ambiti di vincolo ex lege 1497/39 e 431/85 nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, sulla classificazione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/39 e sull'individuazione delle modalità di tutela dei beni di cui all'art. 1 della legge 431/85.

A fine del perseguimento di tale obiettivo la legge ha previsto che l'intera e complessa operazione di redazione del PTPR sia gestita all'interno dell'amministrazione regionale e dalla struttura competente in materia di pianificazione paesistica.

Sotto tale profilo è emersa la necessità di prorogare di 18 mesi i termini rispettivamente fissati dalla legge regionale per l'approvazione del PTPR.

Infatti, l'obiettivo di portare all'interno della Regione il coordinamento e la progettazione del Piano, sviluppando le professionalità presenti nell'Amministrazione, ha comportato la necessità di dare concreta attuazione all'articolo 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni che prevede la possibilità di istituire un fondo interno per la progettazione da ripartire tra il personale che partecipa direttamente all'atto di pianificazione. Inoltre in considerazione della complessità scientifica e tecnica dell'operazione da svolgere e delle specifiche competenze informatiche necessarie per la digitalizzazione dei vincoli paesaggistici sono state previste collaborazioni professionali con l'Università degli Studi di Roma III - Dipartimento di Progettazione e Scienza dell'Architettura (DIPSA) e l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico che riunisce oltre al coordinatore regionale del progetto di Piano ed al DIPSA le Amministrazioni Statali (Soprintendenze ai Beni Ambientali ed Architettonici, Soprintendenze Archeologiche ed Ufficio Centrale del Ministero BBCCAA) che gestiscono i vincoli paesistici, nonché i rappresentanti designati dagli Assessorati regionali interessati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE *[Signature]* *[Signature]*


[Handwritten mark]

Ciò premesso, la proroga dei termini previsti per l'adozione ed approvazione del PTPR discende in primo luogo dall'approvazione della legge di bilancio avvenuta solo il 7 giugno 1999, legge a cui erano subordinati tutti gli impegni di spesa relativi al gruppo di progettazione regionale ed alla Convenzione con l'Università degli Studi di Roma II - Dipartimento di Progettazione e Scienza dell'Architettura (DIPSA). Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, con DGR n.4632 del 6.6.1999 sono stati approvati i criteri applicativi per attuare in ambito regionale l'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed avviata la fase di costituzione del gruppo di progettazione regionale che vede la partecipazione di rappresentanti designati dai Settori competenti nelle altre materie concorrenti alla formazione del Piano. Inoltre, in applicazione di tale delibera di giunta, il dirigente del Settore competente in materia di pianificazione paesistica, responsabile del procedimento, ha predisposto il "Programma di Lavoro" per la redazione del PTPR approvato con DGR n. 5109 del 12.10.1999. Nel Programma di Lavoro a cui si rinvia per una più approfondita analisi dell'argomento sono dettagliatamente indicati, tra l'altro, le fasi, i contenuti e la metodologia dell'atto di pianificazione. Il dicendario che parteciperà alla progettazione del Piano e l'incarico individualmente assegnato alla determinazione del 30% della tariffa professionale in applicazione dell'art. 15 della Legge 1994, le collaborazioni professionali previste esterne al gruppo di progettazione regionale.

Per quanto riguarda invece la collaborazione con il DIPSA prima con DGR n. 3333 del 14.6.1999 è stato approvato uno schema di convenzione e quindi con determinazione dirigenziale 01.43 del 23.7.1999 è stata ratificata la convenzione.

Inoltre, come già accennato in precedenza, una proroga dei termini per l'adozione ed approvazione del PTPR si rende indispensabile per consentire la complessa operazione di cartografazione dei vincoli paesistici e la conseguente elaborazione informatica che accompagna la redazione del PTPR. Infatti a seguito della modifica legislativa introdotta dall'art. 56, 3° comma della Lr. 7/6/1999 n.6 "la cartografazione dei vincoli paesistici è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione ed individuazione dei beni di cui all'art. 1 della legge 431/65 a conferma e rettificazione delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/39."

Ciò ha comportato una particolare attenzione a tutte le problematiche connesse all'individuazione cartografica dei vincoli. Il Settore competente in materia di pianificazione paesistica ha quasi completato la trasposizione su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 dei vincoli imposti ai sensi della legge 1497/39, ma occorre attendere che tutte le



Soprintendenze Archeologiche trasmettano le perimetrazioni delle aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 22 comma 2 dell'a. l.n.24/98. Più in generale occorrerà verificare e risolvere tra tutte le amministrazioni in sede di Comitato Tecnico scientifico tutti i problemi di interpretazione ed esatta individuazione dei vincoli e valutare attentamente la situazione territoriale in cui andranno ad incidere i vincoli. In ogni caso il supporto cartografico costituisce un elemento fondamentale per impostare la redazione del Piano insieme alla costituzione di una Banca dati Cartografica ed alla costruzione di un sistema informatizzato in grado di dialogare con gli altri sistemi informatici territoriali della Regione Lazio. Anche a tal fine è stato possibile acquisire le apparecchiature e gli strumenti informativi necessari solo a seguito dell'approvazione della l.n. 7.6.1999. n. 6.

Per una più chiara ed esaustiva analisi della questione si rinvia a quanto indicato nel Programma di Lavoro.






Atto n. 6114
DEL

Modificazioni agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesistico

ART 1
(Modifica all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni le parole:
"entro il 31 dicembre 1999," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il ~~30 giugno 2001~~ ^{30 settembre 2000}."

ART 2
(Modifica all'articolo 22)

1. Al comma 2 bis dell'art.22 così come modificato dal comma 3 dell'art. 56 della l.r.
7.6.1999 n.6 le parole: " a conferma" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché
conferma".

ART 3
(Modifica all'articolo 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 24/1998 così come modificato dall'articolo 4 della
l.r. 25/1998 le parole: " entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono
soppresse.

.....
.....
.....

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)

1. Dopo l'art. 27 della l.r.24/98 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

Art. 27 bis

1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, esclusivamente nei casi in cui le norme dei Piani Paesistici rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite varianti agli strumenti urbanistici nelle zone territoriali omogenee indicate nell'art 2 del DM 2.4.1968, n.1444 con esclusione delle zone E., fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP.
2. Per strumenti urbanistici vigenti si intendono quelli vigenti alla data di adozione del PTP.
3. Con ~~successiva~~ direttiva emanata dalla Giunta regionale verranno determinati i criteri di redazione delle varianti di cui al comma 1. "

2. All'articolo 6 comma 8 della l.r.24/98 e successive modificazioni dopo le parole "tutela del vincolo" sono aggiunte le seguenti: " e previa azione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile".

